

FOGLIO INFORMATIVO
CERTIFICATO DI DEPOSITO “A TASSO FISSO”
Aggiornato al 11/12/2020
(riferito ai soli rinnovi automatici)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Ifis S.p.A.

Sede Legale: via Terraglio, 63 – 30174 Venezia Mestre

Direzione Generale: via Gatta, 11 – 30174 Venezia Mestre

www.bancaifis.it – Tel +39 041 5027511 – Fax +39 041 5027555 – e-mail: ifis@bancaifis.itContatti: <http://www.bancaifis.it/Gruppo/Contatti>

Iscritta all’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 5508 – Cod. ABI 03205

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia e Codice Fiscale 02505630109

Partita IVA 04570150278 Capitale Sociale Euro 53.811.095,00 i.v.

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Ifis S.p.A., iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, all’Associazione Bancaria Italiana, all’Associazione Italiana per il Factoring, a Factors Chain International

DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL’OFFERTA FUORI SEDE	
Nome e cognome del soggetto che consegna il modulo al cliente	
Qualifica del soggetto che consegna il modulo al cliente (dipendente Banca Ifis S.p.A. o altro)	
Nel caso di soggetto terzo iscritto ad albo o elenco, riportare gli estremi di detta iscrizione	

CHE COS’È IL CERTIFICATO DI DEPOSITO “A TASSO FISSO”

I certificati di deposito “a tasso fisso” sono titoli di credito al portatore che Banca Ifis S.p.A. emette su richiesta del singolo Cliente dietro versamento di somme di denaro, di cui Banca Ifis S.p.A. acquista la proprietà, obbligandosi a restituirle, alla scadenza del termine indicato nei certificati stessi.

Le somme versate dal Cliente all’atto di emissione producono interessi, che possono essere prelevati al termine di ogni anno oppure alla scadenza del certificato; gli interessi non prelevati producono ulteriori interessi; i prelevamenti vengono annotati sul certificato.

Il pagamento delle somme iscritte a credito nel certificato viene effettuato a favore del possessore dietro presentazione del titolo.

I certificati di deposito vengono emessi per la raccolta di risparmio a breve e medio termine. La Banca non è tenuta a fornire al Cliente alcun preavviso per l’estinzione del certificato alla scadenza del vincolo. La Banca ritira il certificato presentato per l’estinzione.

Il certificato giunto a scadenza non può essere rinnovato e diviene infruttifero. Ai sensi del DPR 22 giugno 2007 n. 116, recante il regolamento in materia di “depositi dormienti”, decorsi 10 anni dalla data di scadenza del vincolo, il relativo deposito si estingue e le somme ad esso inerenti vengono trasferite al Fondo istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze per risarcire i risparmiatori vittime di frodi finanziarie (articolo 1, comma 345, Legge 23 dicembre 2005 n. 266).

PRINCIPALI RISCHI

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- utilizzo fraudolento del certificato in caso di smarrimento o sottrazione: v’è la possibilità che il prelievo delle somme dovute venga effettuato da persona diversa da quella che ha perduto il possesso del certificato per smarrimento o sottrazione; pertanto, va osservata massima attenzione nella custodia del certificato, attivando immediatamente, nei suddetti casi, la procedura di ammortamento prevista dalla legge;
- limiti al trasferimento di certificati di valore rilevante: il trasferimento tra soggetti privati di certificati di valore superiore a 1.000,00 EUR a qualsiasi titolo effettuato, non può avvenire se non per il tramite di Banche, istituti di moneta elettronica e

Poste Italiane S.p.A. Per i trasgressori è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria (importo minimo della sanzione 3.000,00 EUR) dall'1% al 40% dell'importo trasferito. Se l'importo trasferito è superiore a 50.000,00 EUR, la sanzione minima è aumentata di 5 volte;

- rischio di controparte: i certificati di deposito a tasso fisso non sono coperti dai sistemi di garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e Fondo Nazionale di Garanzia.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima (se sfavorevoli al Cliente) o minima (se favorevoli).

CONDIZIONI ECONOMICHE	
Importi	Compresi tra il minimo di 250,00 EUR ed il massimo di 50.000,00 EUR.
Prezzo di emissione	I certificati di deposito vengono emessi alla pari

TASSI	
Interesse	A tasso fisso annuo indicato nel certificato all'atto dell'emissione secondo la tabella sotto riprodotta
Modalità di calcolo degli interessi	Gli interessi sono calcolati imputando i giorni civili su divisore civile
Valute	La valuta applicata per l'imputazione degli interessi che maturano sul certificato di deposito, decorre dal giorno successivo alla data in cui viene effettuato il versamento fino al giorno incluso di scadenza
Capitalizzazione e pagamento degli interessi	Al 31 dicembre di ogni anno previsto dalla durata, con facoltà per l'intestatario di rinunciare alla loro capitalizzazione prelevandoli entro il 31 gennaio successivo, rendendoli con ciò infruttiferi. La corresponsione degli interessi avviene in sede di estinzione del certificato, contestualmente al rimborso del capitale

SPESE	
Spese di sottoscrizione	Nessuna
Ritenuta fiscale applicata sugli interessi	Nella misura del 26,00%, come previsto dalle vigenti norme legislative

Durata	Tasso annuo nominale lordo	Tasso annuo di riferimento effettivo lordo (*)	Tasso annuo di riferimento effettivo al netto della ritenuta fiscale (*)
18 mesi	0,10%	0,10%	0,074%
24 mesi	0,15%	0,15%	0,111%
36 mesi	0,20%	0,20%	0,148%
48 mesi	0,40%	0,40%	0,296%
60 mesi	0,75%	0,75%	0,555%

(*) nell'ipotesi di prelievo degli interessi alla scadenza di ogni anno

RISOLUZIONE, RECLAMI E TUTELA STRAGIUDIZIALE

Risoluzione

Ai fini della normativa in materia di "antiriciclaggio", la Banca può risolvere il contratto con il Cliente se nel corso del rapporto si verificano eventi che mutano il profilo di rischio del Cliente in "non accettabile". Il Cliente si considera "non accettabile" se la Banca riscontra fattori di elevato rischio che impediscono di accettare il soggetto ovvero se la Banca riscontra un fattore di rischio nell'analisi del soggetto esistente per un mutamento del suo profilo (ad es: la residenza e/o l'indirizzo postale del soggetto appartiene alla lista dei nominativi o delle nazioni considerati non accettabili ovvero muta nel corso del rapporto; il soggetto nel corso del rapporto si rende autore di reati).

Reclami e tutela stragiudiziale

Il Cliente deve inviare gli eventuali reclami all'Ufficio Reclami della Banca:

- mediante posta ordinaria all'indirizzo Banca Ifis S.p.A. - Ufficio Reclami, Via Terraglio 63, 30174 Venezia – Mestre;
- mediante posta elettronica all'indirizzo reclami@bancaifis.it;

- mediante posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo reclami.pec@bancaifis.legalmail.it.

L'Ufficio Reclami invia una Comunicazione di risposta ai reclami pervenuti entro sessanta giorni dalla data di ricezione.

Il Cliente che sia rimasto insoddisfatto dalla risposta fornita dalla Banca, o che non l'avesse ricevuta entro i termini sopra indicati, decorrenti dalla data in cui risulti la ricezione del reclamo, potrà, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, presentare un esposto alla Banca d'Italia, nonché un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito ai sensi dell'art.128 bis TUB e gestito dalla Banca d'Italia. Per avere maggiori informazioni su come rivolgersi all'ABF e sull'ambito di sua competenza si rimanda alla consultazione del sito www.arbitrobancariofinanziario.it, o dell'apposita Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario disponibile presso le filiali della Banca in formato cartaceo o sul sito internet www.bancaifis.it e trasmissibile in formato elettronico su richiesta del Cliente; moduli ed istruzioni sono altresì disponibili presso gli uffici della Banca e di Banca d'Italia.

In alternativa, il Cliente insoddisfatto che non intenda presentare un reclamo, ma sia interessato a trovare un accordo stragiudiziale con la Banca potrà inoltre, rivolgere una istanza di mediazione all'Organismo di conciliazione bancaria, costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario, iscritto nel registro del Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, la cui competenza il Cliente dichiara di accettare con la sottoscrizione del relativo contratto. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it.

Il Cliente e la Banca possono comunque concordare, anche in una fase successiva alla sottoscrizione del Contratto, di rivolgersi ad un diverso organismo di mediazione anch'esso iscritto nel richiamato registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

L'utilizzo delle procedure sopramenzionate non preclude al Cliente il diritto di investire della questione, in qualunque momento, l'Autorità Giudiziaria.

GUIDE PRATICHE

La Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso le filiali della Banca in formato cartaceo e sul sito internet www.bancaifis.it ed è trasmissibile in formato elettronico su richiesta del Cliente.

LEGENDA

Certificati di deposito: documento che incorpora il diritto di esigere il pagamento, nei termini in esso indicati, e che è necessario per esercitare tale diritto.

Capitalizzazione: trasformazione in capitale degli interessi maturati affinché producano a loro volta interessi.

Si precisa che le condizioni riportate si riferiscono ai soli rinnovi automatici; non è più prevista l'emissione di nuovi certificati di deposito al portatore da parte di Banca Ifis S.p.A.

Venezia – Mestre, 11/12/2020